

**OGGETTO : STRUTTURA RESIDENZIALE SANITARIA. APPROVAZIONE  
CONVENZIONE CON L'U.L.S.S. N. 15 E LA COOPERATIVA SOCIALE  
"L'INCONTRO" DI CASTELFRANCO VENETO**

**Considerato che** il progetto obiettivo regionale per la tutela della salute mentale – D.G.R. n. 651 del 09.03.2010 – ha evidenziato la necessità di ampliare le politiche per la salute mentale non solo per i soggetti con problematiche psichiatriche ma anche per le famiglie e la collettività, ricercando risposte diversificate per bisogni diversi e complessi, soprattutto per i casi multiproblematici nei quali, accanto al disturbo psichiatrico, si accompagnano problematiche sociali ed economiche, malattia fisica o disabilità ed i disturbi “doppia diagnosi”;

**Visto** che il Piano di Zona 2011-2015 dell’Alta Padovana, approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 30.11.2010, recepito con deliberazione n. 1051 del 02.12.2010, che ha acquisito il prescritto visto di congruità con decreto del Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali n. 111 del 25.05.2011, evidenzia, fra le priorità di intervento dell’Area Salute Mentale, la carenza nel territorio dell’Alta Padovana di strutture residenziali in grado di integrare esigenze di tipo riabilitativo e di tipo socio-assistenziale, con conseguente necessità di far ricorso a strutture fuori territorio, rendendo così più difficoltoso il processo assistenziale e riabilitativo;

**Considerato che** il Comune di San Pietro in Gu ha la disponibilità di un’area di proprietà comunale di circa 3128 mq (fg. 05 mapp. 744 – 819), insistente in zona residenziale vicina al centro, destinata dal Piano Regolatore Generale a fini sociali;

**Visto che** è volontà di questa Amministrazione offrire sempre più servizi per la salute alla cittadinanza, ritiene opportuno mettere a disposizione il sopra citato terreno allo scopo di consentire la realizzazione di una comunità di tipo estensivo per utenti psichiatrici;

**Preso atto che** l’Azienda ULSS 15 con nota del Direttore dei Servizi Sociali prot. n. 21360 del 04.03.2011 ha riscontrato positivamente la disponibilità di questa Amministrazione, precisando che la mancanza di specifici finanziamenti richiede il coinvolgimento di soggetti del terzo settore che operano in ambito psichiatrico che offrano comprovate garanzie organizzative e di professionalità, tenuto conto della complessità di problematiche che si evidenziano per tali tipi di gestione e ravvisata l’opportunità di porre in capo al soggetto gestore anche la realizzazione della struttura, tenuto conto del rilevante impegno che l’Azienda ULSS 15 complessivamente sta sostenendo per la realizzazione/messa a norma di altre strutture sanitarie e socio-sanitarie;

**Visto che** ai sensi dell’art. 10 dalla L.R. n. 23/2006, la gestione complessiva del servizio e l’esecuzione di lavori può essere affidata a cooperative sociali e loro consorzi, a condizione che offrano le necessarie garanzie per qualità delle prestazioni, per la qualificazione del personale, per l’efficienza organizzativa ed operativa nonché per capacità tecnica adeguata rispetto alla categoria dei lavori da eseguire e all’entità degli stessi;

**Preso atto che :**

- l’Azienda ULSS 15 con propria deliberazione n. 454 del 19.05.2011, ha approvato l’avviso finalizzato a raccogliere le disponibilità e l’interesse da parte delle Cooperative Sociali del territorio all’affidamento del servizio della gestione complessiva di una comunità alloggio a riabilitazione estensiva (CA-Es) per pazienti con “patologia psichiatrica”, da realizzare nel territorio del Comune di San Pietro in Gu’ (PD);
- entro i termini previsti dall’avviso, con nota del 16.06.2011, prot. n. 56301 la sola Cooperativa Sociale “L’Incontro” di Castelfranco Veneto ha manifestato la propria disponibilità, dichiarando il possesso dei requisiti richiesti;

**Ritenuto opportuno** alla luce delle motivazioni summenzionate di concedere il diritto di superficie alla ditta Cooperativa Sociale che l’Azienda ULSS 15 ha già individuato il diritto di superficie dell’area di circa 3128 mq (fg. 05 mapp. 744 – 819), insistente in zona residenziale vicina al centro, destinata dal Piano Regolatore Generale a fini sociali per anni 20 (venti) oltre al tempo necessario per l’esecuzione dei lavori previsti in due anni;

**Vista** la Convenzione per l’affidamento in concessione del servizio relativo alla realizzazione e gestione di una struttura residenziale socio-sanitaria nel Comune di San Pietro in Gu (PD), allegata alla presente composta da nn. 15 articoli che regola i rapporti tra il Comune di San

atto in Gu (concedente), l'Azienda ULSS 15 (Amministrazione concedente) e la Cooperativa sociale "L'Incontro" di Castelfranco Veneto (concessionario/affidatario);

Ritenuto di autorizzare il Sindaco quale rappresentante legale del Comune alla sottoscrizione della convenzione per l'affidamento in concessione del servizio relativo alla realizzazione e gestione di una struttura residenziale socio-sanitaria nel Comune di San Pietro in Gu;

Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Acquisiti i pareri degli uffici competenti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 277;

Con voti favorevoli, espressi in forma palese e per alzata di mano, accertati nei modi e nelle forme di legge,

### DELIBERA

- 1) di approvare le premesse sopra esposte, come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che il Comune di San Pietro in Gu è proprietario di un'area di circa 3128 mq (fg. 05 mapp. 744 - 819), insistente in zona residenziale vicina al centro, destinata dal Piano Regolatore Generale a fini sociali;
- 3) di approvare la Convenzione allegata alla presente (allegato a) avente per oggetto "Convenzione per l'affidamento in concessione del servizio relativo alla realizzazione e gestione di una struttura residenziale socio socio-sanitaria nel Comune di San Pietro in Gu (PD)";
- 4) di concedere il diritto di superficie da parte del Comune (concedente) alla Cooperativa Sociale "L'Incontro" di Castelfranco Veneto (concessionario/affidatario) individuata dall'Azienda ULSS 15 (Amministrazione concedente) per anni 20 (venti) oltre al tempo necessario per l'esecuzione dei lavori previsti in due anni, ai patti ed alle condizioni stabilite nella Convenzione per l'affidamento in concessione del servizio relativo alla realizzazione e gestione di una struttura residenziale socio-sanitaria nel Comune di San Pietro in Gu (PD) che allegata alla presente deliberazione ne viene a costituire parte integrante e sostanziale (allegato a);
- 5) di autorizzare il Sindaco quale rappresentante legale del Comune alla sottoscrizione della suddetta convenzione;
- 6) di autorizzare la Giunta Comunale ad apportare alla stessa Convenzione modifiche / integrazioni non sostanziali eventualmente necessari per la stipula degli atti conseguenti all'approvazione di questa delibera.

Con separata ed unanime votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il Responsabile del servizio

Dott.ssa Michela Moro



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Il Responsabile del servizio finanziario

Rag. Claudio Donà

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE VENETO

AZIENDA ULSS N. 15 ALTA PADOVANA

\*\*\*\*\*

OGGETTO: Convenzione per l'affidamento in concessione del servizio relativo alla realizzazione e gestione di una struttura residenziale socio-sanitaria in Comune di San Pietro in Gù (PD)

\*\*\*\*\*

TRA

➤ L'Azienda ULSS N.15 Alta Padovana (codice fiscale n. 00347610289), rappresentata dal Dott. Francesco Benazzi, nato a Treviso il 2.03.1956, Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'Azienda ULSS N.15 "Alta Padovana" con sede in Cittadella (PD), Via Casa di Ricovero n. 40, di seguito indicata come "Amministrazione Procedente",

➤ Il Comune di San Pietro in Gù, rappresentato dal Sindaco Sig.ra Gabriella Bassi, con sede in Piazza Prandina, 37, di seguito indicata come "Amministrazione Concedente",

➤ L'Incontro Cooperativa Sociale (codice Fiscale n. 02315500260), rappresentata dal Sig. Bruno Pozzobon, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 13/02/1947, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, con sede in Castelfranco Veneto (TV), Via Ospedale n. 10, di seguito indicata come "Concessionario/Affidatario".

PREMESSO CHE:

➤ Il progetto obiettivo regionale per la tutela della salute mentale – D.G.R. n. 651 del 09.03.2010 – ha evidenziato la necessità di ampliare le politiche per la

salute mentale non solo per i soggetti con problematiche psichiatriche ma anche per le famiglie e la collettività, ricercando risposte diversificate per bisogni diversi e complessi, soprattutto per i casi multiproblematici nei quali, accanto al disturbo psichiatrico, si accompagnano problematiche sociali od economiche, malattia fisica o disabilità ed i disturbi "doppia diagnosi";

➤ Il Piano di Zona 2011-2015 dell'Alta Padovana, approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 30.11.2010, recepito con deliberazione n. 1051 del 02.12.2010, che ha acquisito il prescritto visto di congruità con decreto del Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali n. 111 del 25.05.2011, evidenzia, fra le priorità di intervento dell'Area Salute Mentale, la carenza nel territorio dell'Alta Padovana di strutture residenziali in grado di integrare esigenze di tipo riabilitativo e di tipo socio-assistenziale, con conseguente necessità di far ricorso a strutture fuori territorio, rendendo così più difficoltoso il processo assistenziale e riabilitativo.

➤ Il Comune di San Pietro in Gù con nota del 24.02.2011, acquisita al prot. gen. n. 19649/12 in data 01.03.2011, ha segnalato la disponibilità di un'area di proprietà comunale di circa 3128 mq – mapp. 744-819 fg. 5, insistente in zona residenziale vicina al centro, destinata dal PRG a fini sociali, manifestando l'intenzione di mettere a disposizione tale terreno allo scopo di consentire la realizzazione di una comunità di tipo estensivo per utenti psichiatrici;

➤ L'Azienda ULSS 15 con nota del Direttore dei Servizi Sociali prot. n. 21360 del 04.03.2011 ha riscontrato positivamente tale proposta, precisando che la mancanza di specifici finanziamenti richiede il coinvolgimento di soggetti del terzo settore che operano in ambito psichiatrico che offrano comprovate garanzie organizzative e di professionalità, tenuto conto della complessità di

problematiche che si evidenziano per tali tipi di gestione e ravvisata l'opportunità di porre in capo al soggetto gestore anche la realizzazione della struttura, tenuto conto del rilevante impegno che l'Azienda ULSS 15 complessivamente sta sostenendo per la realizzazione/messa a norma di altre strutture sanitarie e socio-sanitarie;

➤ Ai sensi dell'art. 10 dalla L.R. n. 23/2006, la gestione complessiva del servizio e l'esecuzione di lavori può essere affidata a cooperative sociali e loro consorzi, a condizione che offrano le necessarie garanzie per qualità delle prestazioni, per la qualificazione del personale, per l'efficienza organizzativa ed operativa nonché per capacità tecnica adeguata rispetto alla categoria dei lavori da eseguire e all'entità degli stessi;

➤ L'Amministrazione Procedente pertanto, con propria deliberazione n. 454 del 19.05.2011, ha approvato l'avviso finalizzato a raccogliere le disponibilità e l'interesse da parte delle Cooperative Sociali del territorio all'affidamento del servizio della gestione complessiva di una comunità alloggio a riabilitazione estensiva (CA-Es) per pazienti con patologia psichiatrica, da realizzare nel territorio del Comune di San Pietro in Gu' (PD);

➤ Entro i termini previsti dall'avviso, con nota del 16.06.2011, prot. n. 56301 la sola Cooperativa Sociale "L'Incontro" di Castelfranco Veneto ha manifestato la propria disponibilità, dichiarando il possesso dei requisiti richiesti;

➤ Il Direttore Generale dell'Amministrazione Procedente, con nota prot. n. 68541 del 22.07.2011, prendendo atto del possesso dei requisiti richiesti da parte della suddetta Cooperativa Sociale "L'Incontro", ne ha disposto l'ammissione alla gara ed invitata, previa formalizzazione dell'atto di assegnazione del diritto di superficie da parte del Comune di San Pietro in Gu', a:

- ◆ predisporre la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera e sottoporre la medesima alle superiori approvazioni stabilite dalla vigente normativa;
- ◆ assicurare la realizzazione di tutti i lavori edili, degli impianti e di quanto altro necessario per rendere il fabbricato idoneo alla realizzazione del servizio;
- ◆ predisporre il progetto di gestione del servizio, che deve assicurare il rispetto degli standard previsti dalla D.G.R. n. 1616/2008, come ulteriormente precisati dalle DD.G.R. n. 651/2010 e n. 748/2011.
- Con nota prot. n. 68542, medesima data, è stata fatta analogo comunicazione al Sindaco del Comune di San Pietro in Gù, affinché possa formalizzare l'atto di assegnazione del diritto di superficie alla Cooperativa Sociale "L'Incontro" di Castelfranco Veneto, unica partecipante all'avviso di cui in premessa in possesso dei requisiti richiesti;
- con nota del ....., prot. n. ...., l'INCONTRO Coop. Sociale ha presentato la seguente documentazione acquisita agli atti della Direzione dei Servizi Sociali dell'Azienda Ulss:
  - progetto di gestione del servizio;
  - dichiarazioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 circa la composizione societaria;
  - Copie originali o conformi all'originale del Certificato del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso dai quali risulta che nulla osta ai fini dell'articolo 10, della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, normativa cosiddetta "antimafia";
  - Certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti e/o dichiarazione sostitutiva dai quali non risulta "NULLA" a carico dei soggetti

componenti la società stessa;

▪ Certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva;

➤ L'Amministrazione Procedente pertanto, con propria deliberazione n. ....  
del ....., ha approvato il progetto di gestione;

➤ Il Comune di San Pietro in Gù con provvedimento del Consiglio Comunale n.  
..... in data ..... ha approvato la concessione di diritto di  
superficie a favore della Cooperativa Sociale L'Incontro sul terreno di  
proprietà, vincolato alla realizzazione della struttura residenziale in parola.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto  
segue:

#### ARTICOLO 1

(Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne  
costituiscono il primo patto.

#### ARTICOLO 2

(Oggetto della convenzione)

L'Azienda ULSS n. 15 "Alta Padovana", come sopra rappresentata, affida alla  
Cooperativa Sociale L'INCONTRO, con sede legale in Castelfranco Veneto (TV) –  
Via Ospedale n. 10 che, come sopra rappresentata, in virtù della concessione del  
diritto di superficie da parte del Comune di San Pietro in Gù, si obbliga a  
progettare, realizzare e gestire un fabbricato da adibire a comunità alloggio a  
riabilitazione estensiva (CA-Es) per pazienti con patologia psichiatrica, secondo gli  
standard normativi, tenuto conto di una capacità ricettiva massima di n. 20 utenti.

#### ARTICOLO 3

(Condizioni economiche)

I lavori di realizzazione del fabbricato saranno effettuati in totale regime di autofinanziamento dall'Affidatario che recupererà l'investimento effettuato attraverso i ricavi di gestione.

Per quanto riguarda la gestione globale della struttura residenziale per soggetti con diagnosi psichiatrica, che sarà oggetto di apposita convenzione, l'Affidatario risulterà remunerato dalle rette di inserimento poste a carico delle Aziende Ulss di provenienza degli ospiti.

#### ARTICOLO 4

(Adempimenti a carico del Comune)

Il Comune di San Pietro in Gù (PD), con propria deliberazione citata in premessa, si è impegnato a costituire un diritto di superficie a titolo gratuito a favore della Cooperativa Sociale L'Incontro sull'area compresa nei Mappali 819 e 744/ Foglio V, di Via Brigata Julia, area su cui sarà edificato il fabbricato.

La durata è stata concordata per 20 (Venti) anni oltre al tempo necessario per l'esecuzione dei lavori previsti in due anni, previa acquisizione dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 della LRV n. 22/2002.

L'atto notarile di costituzione del diritto di superficie dovrà essere stipulato, con un rogito da perfezionare a cura e spese della Cooperativa Sociale L'incontro, previa redazione di Tipo di Frazionamento per l'individuazione dell'esatta consistenza della superficie di cui si intende cedere il diritto di superficie, sempre a cura e spese della medesima Società.

Alla scadenza della concessione del diritto di superficie l'area ritornerà senza oneri nella completa disponibilità del Comune di San Pietro in Gù e l'opera ivi eretta diventerà di proprietà del Comune stesso, senza obbligo di pagamento alcuno.

Il Comune si obbliga in ogni caso a concedere a titolo gratuito e per le medesime

finalità l'uso dell'immobile a favore dell'Azienda Ulss n. 15 per la durata di ulteriori anni 5 (CINQUE), con a carico di quest'ultima delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per la gestione dell'immobile. La durata può essere eventualmente prorogabile per ulteriori 5 (CINQUE) anni previo ulteriore accordo tra il Comune e l'Azienda ULSS n. 15

#### ARTICOLO 5

##### (Cause di decadenza del diritto di superficie)

Il Comune potrà procedere a dichiarare la decadenza del diritto di superficie senza che la Soc. Cooperativa L'Incontro possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere, nei casi di seguito elencati:

- a) mancato inizio lavori e/o fine lavori entro i termini stabiliti dal successivo art. 6, salvo cause non riconducibili alla diretta responsabilità dell'Affidatario;
- b) Opere in difformità rispetto al progetto licenziato e alle successive varianti approvate dall'Amministrazione Pubblica;
- c) Gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi sottoscritti, non eliminati a seguito di diffida formale da parte del Comune.

In caso di decadenza del diritto di superficie per i motivi di cui sopra, alla Coop. Sociale L'Incontro non spetterà alcun indennizzo ed il Comune provvederà ad incamerare il deposito cauzionale costituito a titolo di penale per un importo pari al 5% del costo complessivo dell'opera, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato allo stesso.

La Coop. Sociale L'Incontro s'impegna altresì a provvedere ad annullare l'atto di cessione del diritto di superficie con analogo atto notarile e con spese a proprio carico.

## ARTICOLO 6

(Adempimenti a carico dell'Affidatario)

L'Affidatario s'impegna ad espletare tutta l'attività progettuale e contrattualistica propedeutica all'inizio dei lavori con diligenza e tempestività in modo da consentire l'effettivo inizio degli stessi.

Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in giorni 24 mesi decorrenti dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione indicato nel precedente articolo 4.

L'Affidatario provvederà alla nomina di un proprio responsabile della Direzione Lavori che, nello svolgimento del proprio operato, provvederà all'individuazione delle ditte da invitare, incluse quelle locali, ai fini dell'assegnazione di quanto necessario alla completa realizzazione dell'opera.

## ARTICOLO 7

(Durata della gestione del servizio)

L'affidamento della gestione del servizio ha la durata di anni 20 (VENTI) a decorrere dalla data della domanda di autorizzazione all'esercizio ai sensi della normativa regionale vigente.

La gestione proseguirà per i successivi cinque anni, previo rilascio di parere positivo da parte dell'Azienda Proponente.

## ARTICOLO 8

(Cause di risoluzione del contratto per la gestione del servizio)

L'Affidatario si impegna ad utilizzare l'immobile esclusivamente per l'espletamento di tale attività impegnandosi a non destinare il bene per scopi differenti. L'inosservanza di tale condizione produrrà la risoluzione di diritto del presente contratto per fatto e colpa dell'Affidatario.

Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, sono previste le seguenti ulteriori cause di risoluzione del contratto per la gestione del servizio:

- Gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto;
- Gravi violazioni contenute nei piani di sicurezza, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
- L'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria qualora l'Affidatario non provveda all'immediata regolarizzazione;
- L'affidamento in subappalto dei lavori inerenti la gestione del predetto servizio nonché la cessione in tutto o in parte, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'articolo 18, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni

## ARTICOLO 9

(Obblighi dell'Affidatario/Concessionario del servizio)

L'Affidatario in proprio, in qualità di concessionario del servizio deve garantire nella struttura l'inserimento degli utenti secondo i criteri richiamati nell'allegato "A" della DGR n. 651 del 9.03.2010 per l'intera durata del contratto, nel rispetto delle norme emanate ed emananti dalla Regione Veneto in materia di funzionamento delle strutture sociosanitarie destinate all'assistenza e riabilitazione di persone con problematiche psichiatriche.

Sono, inoltre, a carico dell'Affidatario l'organizzazione e la gestione economico-

normativa di tutto il personale necessario all'erogazione del servizio nel rispetto degli standards di tutti i servizi con l'impegno, in caso di eventuali assunzioni, a dare priorità ai residenti nel Comune in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Per le forniture ed i servizi necessari alla gestione della struttura e all'erogazione del servizio, l'Affidatario s'impegna ad invitare anche le ditte locali nel procedimento di assegnazione delle stesse.

#### ARTICOLO 10

(Modalità di coordinamento e servizi integrati)

L'Azienda ULSS n. 15 si riserva la facoltà di nominare un comitato per la verifica ed il miglioramento dei livelli qualitativi e gestionali erogati in seno alla struttura.

#### ARTICOLO 11

(Spese contrattuali)

L'Affidatario assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

#### ARTICOLO 12

(Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione del presente contratto e che non siano definite bonariamente a sensi dell'art. 240 del D.Lvo 12.04.2006 n° 163, saranno di esclusiva competenza del Foro di Padova.

#### ARTICOLO 13

(Interpretazione del contratto)

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

#### ARTICOLO 14

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla Convenzione.

Qualora il Concessionario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il rapporto contrattuale si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.

L'Azienda verifica in occasione di ogni pagamento al Concessionario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi del medesimo art. 3 della legge n. 136/210 anche i subappaltatori/subfornitori sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi ivi previsti.

#### ART. 15

(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali)

L'Affidatario dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 10, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Si informa l'Affidatario che "titolare" del trattamento è l'Azienda ULSS n. 15 Alta Padovana, con sede in Cittadella (Pd) Via Casa di Ricovero 40 C.F. n. 00347610289, a che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è per la parte relativa alla gestione del servizio il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.

Il presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione delle parti e si compone di n. .... facciate scritte per intero più ..... righe della ..... facciata senza le firme.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cittadella,

Il Direttore Generale Azienda ULSS n. 15 Alta Padovana

(Dott. Francesco Benazzi )

Per il Comune di San Pietro in Gù , il Sindaco

(Sig.ra Gabriella Bassi)

L'Affidatario Cooperativa Sociale L'Incontro

(Sig. Bruno Pozzobon)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, le Parti dichiarano espressamente di approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati: art. 3 (Condizioni economiche), art. 4 (Adempimenti a carico del Comune) art. 5 (Cause di decadenza del diritto di superficie) art. 8 ( Cause risoluzione del contratto per la gestione del servizio), art 9 (Obblighi dell'Affidatario/Concessionario del servizio), art. 12 (Foro competente), art. 13 (Interpretazione del contratto), art. 14 (Tracciabilità dei pagamenti).

Il Direttore Generale Azienda ULSS n. 15 Alta Padovana

(Dott. Francesco Benazzi )

Per il Comune di San Pietro in Gù il Sindaco

(Sig.ra Gabriella Bassi)

L'Affidatario (Cooperativa Sociale L'Incontro)

(Sig. Bruno Pozzobon)